



Rai Way S.p.A.

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER QUADRI, IMPIEGATI ED OPERAI DIPENDENTI DA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA, RAI CINEMA, RAI COM E RAI WAY

Indice:

28/02/2018 CCNL Ipotesi di accordo
07/02/2013 CCNL Ipotesi di accordo
16/07/2007 CCNL Verbale di accordo
08/06/2000 CCNL Ipotesi di accordo

28/02/2018

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 28/2/2018, tra la RAI-Radiotelevisione Italiana, assistita da UNINDUSTRIA Roma e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, la UILCOM-UIL, l'UGL INFORMAZIONE, la LIBERSIND-CONFSAL assistite dalla delegazione contrattuale, è stata stipulata la seguente ipotesi immodificabile di accordo di rinnovo per il triennio 2014-2016 e, in via del tutto eccezionale, anche per il 2017 ed il 2018, del CCNL per quadri, impiegati ed operai dipendenti da RAI-Radiotelevisione Italiana, Rai Cinema, Rai Com e Rai Way, la cui applicazione è subordinata all'approvazione dei competenti organi aziendali e dei lavoratori delle Società del Gruppo .

Attività integrate di supporto alla produzione del telegiornale e del giornale radio

[...] Tale compenso non entra nella base di calcolo del TFR, né in ogni altro istituto contrattuale o di legge (direttamente o indirettamente), ivi inclusi gli accantonamenti al fondo di previdenza complementare .

ALLEGATO 1 - Parte Economica

A) UNA TANTUM E RETRIBUZIONE CONTRATTUALE

Aumenti retributivi

Lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data del 6/4/1995

Con riferimento ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data del 6/4/1995, le Parti convengono di aumentare i minimi di stipendio nella misura di euro 20,00 (venti/00) l.m., riferita al parametro del livello 4, con decorrenza 1/07/2018 e di ulteriori euro 10,00 (dieci/00) l.m., sotto forma di E.D.R. (per quattordici mensilità), riferita al parametro del livello 4, con medesima decorrenza. Tale ultimo importo incide esclusivamente sul trattamento di fine rapporto e sugli accantonamenti a titolo di previdenza complementare .

[...]

07/02/2013

Art. 47 Previdenza aziendale

All'art. 47 - Previdenza aziendale viene aggiunta la seguente "dichiarazione a verbale": l'Azienda si impegna ad esonerare i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della CRAIPI da eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento delle attività connesse al relativo incarico, ad eccezione di fatti commessi con dolo o colpa grave.

ALLEGATO 1 - Una tantum e retribuzione contrattuale

Aumenti retributivi

Le Parti convengono di aumentare i minimi di stipendio - con riferimento al triennio 1/1/2010-31/12/2012 - nella misura di euro 45,00 (quarantacinque/00) l.m., riferita al parametro del livello 4, con decorrenza 1/4/2013 e di ulteriori euro 45,00 (quarantacinque/00) l.m., sotto forma di E.D.R., riferita al parametro del livello 4, con

medesima decorrenza. Tale ultimo importo incide esclusivamente sul trattamento di fine rapporto e sugli accantonamenti a titolo di previdenza complementare .

Una Tantum

[...] Tali importi non entrano nella base di calcolo del TFR, nè in ogni altro istituto contrattuale o di legge (direttamente o indirettamente), ivi inclusi gli accantonamenti al fondo di previdenza complementare .

16/07/2007

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 16/7/2007, tra la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a. e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, SNATER-CISAL, UGL-INFORMAZIONE e LIBERSIND-CONFESAL, è stato stipulato il seguente Contratto Collettivo di Lavoro per quadri, impiegati ed operai dipendenti da RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., RAI Cinema S.p.a., RAI Click S.p.a., RAI Net S.p.a., RAI Sat S.p.a., RAI Trade S.p.a., RAI Way S.p.a.
Il presente contratto decorre dal 1/1/2004 al 31/12/2007

Premesso che:

- sono stati sottoscritti dalle Parti diversi accordi di rinnovo contrattuale (l'ultimo nel 2004), nonché numerosi accordi integrativi su singoli istituti,
- le Parti hanno ravvisato la necessità di inserire nel testo del Contratto Collettivo di Lavoro tali nuovi accordi e di procedere alla stampa del CCL in vigore ,

hanno sottoscritto il nuovo testo del Contratto Collettivo di Lavoro per quadri, impiegati ed operai dipendenti da RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a., RAI Cinema S.p.a., RAI Click S.p.a., RAI Net S.p.a., RAI Sat S.p.a., RAI Trade S.p.a., Rai Way S.p.a., in conformità agli accordi sindacali fino ad oggi stipulati a livello nazionale .

Art. 47 Previdenza aziendale

1. Le Parti, al fine di rendere possibile un più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori - in funzione di integrazione del trattamento del sistema pubblico - confermano l'iscrivibilità degli stessi al Fondo di Previdenza complementare delle aziende del Gruppo RAI, denominato C.RAIP.I., quale prevista dai separati accordi in materia.

2. La disciplina della C.RAIP.I., ivi incluso l'ambito dei destinatari, le modalità di adesione e di finanziamento, nonché le prestazioni erogate, viene assicurata dallo Statuto del Fondo e dalle relative disposizioni regolamentari, quali approvate dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).

3. All'atto dell'assunzione l'Azienda aderente al Fondo si impegna a consegnare a ciascun lavoratore iscrivibile al medesimo la scheda informativa sintetica ed il modulo di iscrizione, affinché il dipendente possa valutare consapevolmente l'opportunità di adesione .

4. In favore dei lavoratori a tempo indeterminato, nonché dei lavoratori a termine inseriti nei bacini di reperimento del personale a tempo determinato - laddove gli accordi costitutivi lo prevedano - il trattamento di previdenza integrativo è finanziato mediante i seguenti versamenti mensili, calcolati sugli elementi retributivi utili ai fini del computo del Trattamento di Fine Rapporto (con esclusione di quanto previsto al 6° comma dell'art. 30):

il 2% a carico dell'Azienda l'1% a carico del lavoratore .

5. Il versamento a carico dell'Azienda non è computabile agli effetti di alcun istituto legale e/o contrattuale, ivi incluso il TFR.

Norma transitoria

Per i lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data del 27/4/1993 restano in vigore le norme previste dall'art. 45 del CCL 9/5/1990.

- Nota a verbale -

Si rinvia, per la compiuta regolamentazione della materia , agli accordi sindacali sottoscritti tra le Parti .

- Dichiarazione a verbale -

Per i lavoratori a termine non inseriti nei bacini di reperimento di cui al comma 4 del presente articolo, le Parti si riservano di disciplinare la materia, anche in relazione alle nuove disposizioni di legge, attraverso la sottoscrizione di apposito accordo sindacale .

08/06/2000

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 8/6/2000, tra la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., Rai Sat S.p.A., Rai Way S.p.A. e Rai Cinema S.p.A. assistite dall'Unione degli Industriali di Roma e SLC-CGIL, FISTEL CISL, UILSIC-UIL assistite dalle rispettive strutture territoriali e dal Coordinamento nazionale RAI, si è stipulata la seguente ipotesi immodificabile di accordo di rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro del 6/4/1995 per quadri, impiegati ed operai dipendenti della Rai Radiotelevisione italiana S.p.A. e di Rai Cinema S.p.A., la cui applicazione è subordinata all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della RAI e dei lavoratori delle Società di cui sopra.

Il precedente contratto scadrà il 31/12/2001 per la parte retributiva ed il 31/12/2003 per la parte normativa.

Previdenza integrativa

In relazione alla condivisa esigenza di procedere ad una riforma della previdenza integrativa che tenga conto del processo di trasformazione organizzativa e delle nuove disposizioni in materia fiscale, le Parti definiscono la costituzione di un gruppo di studio paritetico che dovrà concludere i propri lavori entro e non oltre il 30 ottobre 2000.

Fino a tale data resta in vigore l'attuale disciplina dei trattamenti di pensione integrativa. Successivamente le Parti daranno attuazione alle soluzioni prospettate dal Gruppo di studio .

Rapporto di lavoro a tempo determinato

[...]

- Nota a verbale -

1. Nell'ambito dell'istituendo gruppo di lavoro di cui all'art. "Previdenza Integrativa", verrà esaminata la possibilità di estendere il trattamento di previdenza integrativa ai lavoratori a tempo determinato .
